

**REGOLAMENTO (CE) N. 383/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 19 febbraio 1999

**relativo alla vendita, a prezzi fissati in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1683/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte;

considerando che, fatte salve determinate eccezioni che risultino necessarie, occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, in particolare i titoli I e III;

considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, gli organismi d'intervento dovrebbero vendere anzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che la sua applicazione crea negli Stati membri interessati;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CE) n. 1683/98<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 153/1999<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**Articolo 1**

1. Si procede alla vendita di prodotti acquistati all'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, segnatamente:

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

(3) GU L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(4) GU L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(5) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 41.

(6) GU L 18 del 23. 1. 1999, pag. 13.

- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco e immagazzinate in Germania;
- circa 451 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 3 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 7 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità e ai prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli I e III.

**Articolo 2**

1. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

2. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.